

10.01 Internazionale



Salariati all'estero e i loro familiari

Stato al 1° gennaio 2023



In breve

Questo opuscolo fornisce informazioni sull'obbligo e le possibilità di assicurarsi e sul diritto alle prestazioni:

- dei salariati che risiedono e lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro la cui sede è in Svizzera, e
- dei familiari che li accompagnano all'estero.

Questo opuscolo informativo non è destinato alle persone impiegate presso le organizzazioni internazionali o umanitarie né al personale della Confederazione. A queste persone si applicano altre disposizioni del diritto delle assicurazioni sociali. Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere direttamente al proprio datore di lavoro.

Contributi alle assicurazioni sociali

1 Quali contributi sociali devono versare i salariati?

I salariati assoggettati al sistema di sicurezza sociale svizzero durante la loro attività all'estero di regola sono tenuti a versare i contributi alle assicurazioni sociali seguenti:

- assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS),
- assicurazione invalidità (AI),
- indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, paternità, assistenza e adozione (IPG),
- assicurazione contro la disoccupazione (AD),
- previdenza professionale (PP),
(a partire da un determinato reddito annuo, v. domande 37 segg.),
- assicurazione malattie (AMal),
- assicurazione contro gli infortuni non professionali (INP).

2 Quali contributi sociali devono versare i datori di lavoro?

Per l'AVS, AI, IPG, AD e PP, anche i datori di lavoro sono tenuti a versare contributi in favore dell'assicurato. È inoltre a loro carico l'intero premio dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Invece, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali è completamente a carico della persona salariata ed è detratto direttamente dallo stipendio. Il salariato deve corrispondere il premio dell'assicurazione malattie obbligatoria direttamente alla sua cassa malati. I datori di lavoro non vi contribuiscono. Per quanto riguarda invece gli assegni familiari, i contributi sono interamente a carico dei datori di lavoro. I salariati sono tenuti a versare i contributi solamente nel Canton Vallese.

3 Chi è considerato come datore di lavoro svizzero?

L'AVS/AI considera datori di lavoro svizzeri tutte le persone, le imprese e le organizzazioni che hanno la propria residenza, o sede o stabilimento d'impresa in Svizzera e che sono soggette all'obbligo di versare contributi AVS/AI/IPG.

Sistema di sicurezza sociale determinante per il salariato

4 Qual è il sistema di sicurezza sociale determinante per il salariato?

In quanto salariati si è assicurati, in Svizzera o all'estero, secondo:

- il luogo in cui si svolge l'attività lucrativa (ai lavoratori temporaneamente distaccati si applicano ulteriori disposizioni, v. domande 12 segg.),
- il luogo di residenza,
- la nazionalità.

5 A quale sistema di sicurezza sociale sono assoggettate le persone che esercitano un'attività lucrativa e che risiedono in uno Stato membro dell'UE?

Stati membri dell'UE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

L'uscita del Regno Unito dall'UE (BREXIT)

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) non è più applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito dal 1° gennaio 2021.

I diritti in materia di sicurezza sociale delle persone che erano soggette all'ALC prima del 1° gennaio 2021 nei confronti della Svizzera e del Regno Unito sono mantenuti sulla base dell'Accordo sui diritti dei cittadini: <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/brexit.html>

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'UE che esercitano attività lucrative come salariati o indipendenti simultaneamente in più Stati (Svizzera e UE) sono assoggettati di regola al sistema di sicurezza sociale dello Stato di residenza.

Tuttavia, le persone che non lavorano o non svolgono una parte sostanziale della loro attività (< 25 %) nello Stato di residenza sono assoggettate al sistema di sicurezza sociale dello Stato (Svizzera o UE) dove si trova la sede del datore di lavoro (o dei datori di lavoro, se questi hanno la loro sede nello stesso Stato) o, per gli indipendenti, dello Stato nel quale si situa il centro delle loro attività.

Nel caso in cui cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'UE lavorano per più datori di lavoro che hanno la loro sede in due Stati (Svizzera e UE), di cui uno è lo Stato di residenza, sono assoggettati alla legislazione dell'altro Stato (quello in cui non risiedono).

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'UE che lavorano per più datori di lavoro, dei quali almeno due hanno la loro sede in diversi Stati (Svizzera e UE) al di fuori dello Stato di residenza, sono assoggettati alla legislazione dello Stato di residenza, anche se non vi esercitano una parte sostanziale della loro attività.

Nell'ambito delle relazioni tra la Svizzera e l'UE, disposizioni particolari si applicano specificatamente al personale dei trasporti aerei, al personale marittimo e ai funzionari.

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'UE che esercitano simultaneamente attività lucrative come salariati o indipendenti in più Stati (Svizzera e UE) sono assoggettati alla legislazione dello Stato in cui viene esercitata l'attività lavorativa come salariato.

6 Chi risiede e lavora in uno Stato dell'UE e non ha né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato membro dell'UE è affiliato all'AVS/AI in qualità di salariato?

No, tranne in caso di distacco temporaneo dalla Svizzera (v. domanda 12).

7 A quale sistema di sicurezza sociale sono assoggettate le persone esercitanti un'attività lucrativa e residenti in uno Stato membro dell'AELS?

Gli Stati membri dell'AELS: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

I cittadini svizzeri o di un altro Stato membro dell'AELS, che lavorano unicamente in un altro Stato membro dell'AELS, sono di regola assoggettati al sistema di sicurezza sociale di questo Stato.

I cittadini svizzeri o di un altro Stato membro dell'AELS che esercitano attività lucrative come salariati o attività indipendenti simultaneamente in più Stati (Svizzera e altro Stato membro dell'AELS), sono di regola assoggettati al sistema di sicurezza sociale dello Stato di residenza.

Tuttavia, se tali persone non lavorano o non svolgono una parte sostanziale della loro attività (< 25 %) nello Stato di residenza, sono assoggettate al sistema di sicurezza sociale dello Stato (Svizzera o un altro Stato membro dell'AELS) in cui si trova la sede del datore di lavoro (o dei datori di lavoro se hanno la loro sede nello stesso Stato) o, per gli indipendenti, dello Stato in cui si situa il centro delle loro attività.

Nel caso in cui i cittadini svizzeri o di un altro Stato membro dell'AELS lavorano per più datori di lavoro con sede in due Stati (Svizzera e un altro Stato membro dell'AELS), di cui uno è lo Stato di residenza, essi sono assoggettati alla legislazione dell'altro Stato (quello in cui non risiedono).

I cittadini svizzeri o di un altro Stato membro dell'AELS che lavorano per più datori di lavoro, di cui almeno due hanno la loro sede in più Stati (Svizzera e un altro Stato membro dell'AELS) diversi dello Stato di residenza, sono assoggettati alla legislazione dello Stato di residenza, anche se non vi esercitano una parte sostanziale della loro attività.

Nell'ambito delle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati dell' AELS, disposizioni particolari si applicano specificatamente al personale dei trasporti aerei, al personale marittimo e ai funzionari.

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'AELS che esercitano simultaneamente attività lucrative come salariati o indipendenti in più Stati (Svizzera e un altro Stato membro dell'AELS), sono assoggettati alla legislazione dello Stato in cui viene esercitata l'attività lavorativa salariata.

8 Sono assicurato presso l'AVS/AI come dipendente che vive e lavora in un altro Stato dell'AELS ma non è cittadino dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia o della Svizzera?

No, tranne in caso di distacco temporaneo dalla Svizzera (v. domanda 12). Per tali persone non è possibile un distacco in Islanda.

9 A quale sistema di sicurezza sociale sono assoggettate le persone esercitanti un'attività lucrativa e domiciliate in uno Stato contraente?

Sono considerati Stati contraenti gli Stati non appartenenti all'UE o all'AELS con i quali la Svizzera ha firmato una convenzione bilaterale di sicurezza sociale. Attualmente si tratta di:

Australia, Bosnia e Erzegovina, Brasile, Canada/Québec, Cile, Cina (assoggettamento), Corea del Sud (assoggettamento), Filippine, Giappone, India (assoggettamento), Israele, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Serbia, Stati Uniti, Tunisia, Turchia e Uruguay.

Le convenzioni di sicurezza sociale non si applicano a tutti i rami assicurativi menzionati alla domanda 1.

I salariati di cittadinanza svizzera che

- lavorano e risiedono in uno Stato contraente sono assicurati in questo Stato, salvo in caso di distacco temporaneo dalla Svizzera (v. domanda 15);
- esercitano un'attività lucrativa sia in Svizzera sia in uno Stato contraente sono di regola assicurati in entrambi gli Stati in rapporto al reddito che realizzano, salvo in caso di distacco temporaneo dalla Svizzera (v. domanda 15). La convenzione con il Regno Unito contiene disposizioni particolari.

La stessa normativa si applica a coloro che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e/o in uno Stato contraente e hanno la cittadinanza di quest'ultimo.

10 A quale sistema di sicurezza sociale sono assoggettate le persone esercitanti un'attività lucrativa che non hanno né la nazionalità svizzera né quella di uno Stato contraente?

I salariati che non hanno né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato contraente e

- lavorano e risiedono in uno Stato contraente sono assicurati in questo Stato;
- lavorano sia in Svizzera sia in uno Stato contraente sono assicurati in entrambi gli Stati. In Svizzera sono tenuti a versare contributi sul reddito che vi hanno realizzato. La convenzione con il Regno Unito contiene disposizioni particolari.

11 A quale sistema di sicurezza sociale sono assoggettate le persone esercitanti un'attività lucrativa e residenti al di fuori di uno Stato membro dell'UE, dell'AELS o di uno Stato contraente?

I salariati che non lavorano e non risiedono né in Svizzera, né in uno Stato dell'UE, né in un altro Stato dell'AELS, o in uno degli Stati contraenti di regola non sono assicurati all'AVS/AI/IPG o a un'altra assicurazione sociale svizzera. La possibilità di rimanere assicurati all'AVS/AI/IPG/AD obbligatoria continuata (v. domande 25 segg.) o all'AVS/AI facoltativa (v. domande 33 segg.) è soggetta a determinate condizioni.

12 A quale sistema di sicurezza sociale sono assoggettate le persone salariate di nazionalità svizzera o di uno Stato membro dell'UE e distaccate in uno degli Stati membri dell'UE?

Le persone salariate di cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'UE assicurate secondo il diritto svizzero e distaccate temporaneamente in uno Stato dell'UE dal loro datore di lavoro rimangono assoggettate al sistema di sicurezza sociale svizzero (v. domanda 1).

Un datore di lavoro che desidera distaccare una persona per al massimo 24 mesi trasmette una richiesta di rilascio di un certificato di distacco alla sua cassa di compensazione. Se le condizioni necessarie per il distacco sono soddisfatte, la cassa di compensazione rilascia un certificato A1.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può autorizzare, d'accordo con l'autorità estera competente, distacchi di più lunga durata.

13 A quale sistema di sicurezza sociale sono assoggettate le persone salariate di nazionalità svizzera o di un altro Stato membro dell'AELS e distaccate dalla Svizzera in uno degli altri Stati membri dell'AELS?

Le persone salariate di nazionalità svizzera o di un altro Stato dell'AELS assicurate secondo il diritto svizzero e temporaneamente distaccate dal loro datore di lavoro in un altro Stato membro dell'AELS rimangono assoggettate al sistema di sicurezza sociale svizzero (v. domanda. 1).

Un datore di lavoro che desidera distaccare una persona per al massimo 24 mesi presenta una richiesta di rilascio di un certificato di distacco alla sua cassa di compensazione. Se le condizioni necessarie per il distacco sono soddisfatte, la cassa di compensazione rilascia un modulo A1.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può autorizzare, d'accordo con l'autorità estera competente, distacchi di più lunga durata.

14 A quale sistema di sicurezza sociale sono assoggettate le persone salariate che non hanno né la nazionalità svizzera né quella di uno Stato dell'UE o di un altro Stato membro dell'AELS e sono distaccate dalla Svizzera in uno Stato membro dell'UE o in un altro Stato membro dell'AELS?

Le persone salariate che non hanno né la nazionalità svizzera né quella di uno Stato dell'UE o di un altro Stato membro dell'AELS ma sono assicurate secondo il diritto svizzero e temporaneamente distaccate in uno Stato membro dell'UE* o in un altro Stato membro dell'AELS** dal loro datore di lavoro rimangono assoggettate alle assicurazioni svizzere interessate dalla convenzione di sicurezza sociale bilaterale conclusa tra la Svizzera e questo Stato nonché all'assicurazione malattie e all'assicurazione contro gli infortuni svizzere. Per ottenere l'esenzione dall'assicurazione estera bisogna presentare un certificato di distacco (disponibile presso le casse di compensazione).

L'assoggettamento al sistema svizzero è mantenuto per la durata fissata nella convenzione (di solito 24 mesi) e, se richiesto, può essere prorogato mediante accordo tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e la competente autorità estera.

La stessa procedura vale anche per le persone che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro dell'AELS, ma sono assicurate secondo il diritto svizzero e sono state temporaneamente distaccate nel Liechtenstein o in Norvegia da un'impresa con sede in Svizzera.

Le persone salariate che non hanno la cittadinanza di uno Stato dell'UE risp. dell'AELS, ma sono assicurate secondo il diritto svizzero ed esercitano un'attività in Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania o a Malta per conto del loro datore di lavoro, a certe condizioni (v. domande 25 segg.) possono restare assicurate secondo il diritto svizzero. Non sono tuttavia esentate dal versamento dei contributi alle assicurazioni sociali dello Stato in cui lavorano.

* Convenzioni bilaterali sono concluse con i seguenti Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

** Convenzioni bilaterali sono concluse con i seguenti altri Stati membri dell'AELS: Liechtenstein e Norvegia.

15 A quale sistema di sicurezza sociale sono assoggettati le persone salariate distaccate in uno Stato contraente che non è membro né dell'UE né dell'AELS?

A prescindere dalla loro cittadinanza, le persone salariate assicurati in Svizzera e distaccati dal proprio datore di lavoro in uno Stato contraente* che non è membro né dell'UE né dell'AELS rimangono assoggettati alle assicurazioni sociali svizzere interessate dalla convenzione di sicurezza sociale conclusa con questo Stato nonché all'assicurazione malattie e all'assicurazione contro gli infortuni svizzere. Per ottenere l'esenzione dall'assicurazione estera bisogna presentare un certificato di distacco (disponibile presso le casse di compensazione).

L'assoggettamento al sistema svizzero è mantenuto per la durata fissata nella convenzione (tra 12 e 72 mesi) e, se richiesto, può essere prorogato mediante accordo tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e la competente autorità estera.

Gli opuscoli sul distacco contengono informazioni dettagliate e sono disponibili all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch > *Assicurazioni sociali* > *Assicurazioni sociali internazionali* > *Basi & convenzioni* > *Distacco*.

*Australia, Bosnia e Erzegovina, Brasile, Canada (ivi incluso il Québec), Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Israele, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Regno Unito, San Marino, Serbia, Stati Uniti, Tunisia, Turchia e Uruguay.

AVS/AI

16 A quali condizioni si ha diritto alle prestazioni AVS/AI?

Se si è di nazionalità svizzera e non si era affiliati/e all'AVS/AI durante lo svolgimento di un'attività lucrativa all'estero (vedasi la possibilità di affidarsi all'assicurazione facoltativa, domande 33-36):

- si possono avere lacune di contribuzione per gli anni in cui non sono stati versati contributi e, secondo i casi, si percepirà solo una rendita parziale;
- al raggiungimento dell'età di pensionamento si avrà diritto ad una rendita solo se è possibile computare una durata contributiva di almeno un anno;
- si ha diritto ad una rendita d'invalidità solo se è possibile computare una durata contributiva di almeno tre anni.

Se si è di nazionalità svizzera o di uno Stato dell'UE o dell'AELS, per la verifica del diritto alle rendite dell'assicurazione invalidità sono presi in considerazione i periodi d'assicurazione realizzati in uno Stato membro dell'UE e dell'AELS, se sono stati versati contributi all'AVS/AI per almeno un anno.

17 Quali sono gli elementi di calcolo della rendita AVS/AI?

La rendita è calcolata sulla base:

- degli anni di contribuzione computabili,
- del reddito da attività lucrativa,
- degli accrediti per compiti educativi o assistenziali.

Conseguenze per i familiari

18 I familiari che non esercitano un'attività lucrativa sono co-assicurati all'AVS/AI?

I familiari senza attività lucrativa di persone che lavorano e risiedono all'estero di regola non sono affiliati all'AVS/AI, a meno che non accompagnino una persona distaccata da un datore di lavoro svizzero in uno dei Paesi seguenti: Australia, Austria*, Bosnia e Erzegovina, Brasile, Bulgaria*, Canada/Québec, Cile, Cina, Cipro*, Corea del Sud, Croazia*, Danimarca*, Filippine, Giappone, India, Irlanda*, Islanda**, Liechtenstein, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Portogallo*, Regno Unito, Repubblica ceca*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia*, Stati Uniti, Tunisia, Ungheria* o Uruguay.

In caso di distacco in un altro Stato dell'UE o in uno Stato contraente, gli interessati hanno la possibilità, a determinate condizioni, di aderire all'assicurazione obbligatoria (v. domande 28 segg.).

* Solo i familiari di cittadini di uno Stato terzo (al di fuori di CH/UE/AELS).

** Solo i familiari di cittadini di uno Stato dell'AELS.

19 Quali sono gli elementi di calcolo della rendita per i familiari senza attività lucrativa?

Per il calcolo della rendita, si vedano le domande 16 e 17.

20 Si può percepire una rendita vedovile?

Al decesso del coniuge assicurato, la vedova o il vedovo percepisce, a determinate condizioni, una rendita vedovile, che è calcolata esclusivamente sulla base degli anni contributivi e del reddito da attività lucrativa della persona deceduta.

21 I figli minorenni di chi lavora e vive all'estero hanno diritto alle prestazioni dell'AVS/AI?

Sì. Le assicurazioni sociali svizzere competenti possono per esempio concedere provvedimenti d'integrazione e finanziarne l'applicazione all'estero, se le probabilità di successo e la situazione personale della persona interessata lo giustificano. Il diritto ai provvedimenti d'integrazione si estingue con la fine dell'affiliazione dei genitori.

Qualora ci si trasferisse in uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS, i figli possono, a determinate condizioni, affiliarsi all'assicurazione facoltativa.

Assicurazione malattie

22 I familiari senza attività lucrativa rimangono affiliati all'assicurazione malattie?

I familiari senza attività lucrativa di una persona distaccata all'estero da un datore di lavoro svizzero continuano ad essere affiliati all'assicurazione malattie obbligatoria svizzera. Se sono assicurati obbligatoriamente anche all'estero, a determinate condizioni e su richiesta possono essere esentati dall'assicurazione svizzera. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla cassa malati.

Ulteriori informazioni

23 I cittadini di uno Stato dell'UE, dell'AELS o di uno Stato contraente dove possono trovare ulteriori informazioni?

Per ulteriori informazioni si possono consultare gli opuscoli informativi seguenti:

- *La sicurezza sociale in Svizzera*
- *Lasciare la Svizzera per uno Stato dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)*

Gli opuscoli informativi sono disponibili su www.avs-ai.ch.

- *Informazioni per lavoratori distaccati*
- *Übersicht über die schweizerische soziale Sicherheit* (disponibile in tedesco e in francese)

Le informazioni sono disponibili su www.ufas.admin.ch.

24 Le persone che non hanno né la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE risp. dell'AELS né quella di uno Stato contraente dove possono trovare informazioni?

Il seguente opuscolo contiene informazioni utili:

- *10.03 – Informazioni per i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale (Stati non contraenti)*

L'opuscolo informativo è disponibile su www.avs-ai.ch.

Continuazione dell'assicurazione AVS/AI/IPG/AD obbligatoria

25 Quando si può beneficiare della continuazione dell'AVS/AI/IPG/AD obbligatoria?

Le persone esercitanti un'attività lucrativa all'estero non sono di principio assicurate all'AVS/AI/IPG/AD obbligatoria. Le persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro svizzero e vengono da questo remunerate possono, alle condizioni indicate alla domanda 26, restare assicurate presso l'AVS/AI/IPG/AD. Le persone salariate che beneficiano della continuazione dell'assicurazione AVS/AI/IPG/AD possono rimanere affiliate anche alle altre assicurazioni sociali svizzere (v. domande 1 e 2). Ciò vale in particolare per il sistema in materia di assegni familiari. In caso di continuazione dell'assicurazione AVS/AI/IPG/AD, le persone salariate possono anche rimanere affiliate a titolo facoltativo alla previdenza professionale. Se le condizioni dell'articolo 4 OAINF risp. dell'articolo 4 OAMal sono adempiute, la persona rimane assicurata per la durata di due anni all'assicurazione contro gli infortuni e all'assicurazione malattie obbligatoria. Su richiesta, l'assicuratore può protrarre questa durata per sei anni in tutto. Ulteriori informazioni possono essere ottenute presso il competente assicuratore infortuni risp. malattie.

La continuazione dell'assicurazione secondo il diritto svizzero non modifica lo statuto della persona salariate nel sistema di sicurezza sociale dello Stato estero in cui viene svolta l'attività lucrativa: in alcuni casi non si può dunque escludere la doppia assicurazione.

26 A quali condizioni si può rimanere assicurati/e all'AVS/AI/IPG/AD obbligatoria?

La nazionalità e il luogo di lavoro della persona interessata non sono rilevanti. Vanno tuttavia rispettate le tre condizioni seguenti:

- **Versamento del salario da un datore di lavoro in Svizzera**
Il salario dev'essere corrisposto da un datore di lavoro con sede in Svizzera. I salariati che ricevono solo una parte del loro salario da un datore di lavoro svizzero possono rimanere assicurati all'assicurazione obbligatoria solo se il loro datore di lavoro paga anche i contributi sul salario versato dall'impresa estera.
- **Assoggettamento per cinque anni consecutivi all'AVS/AI**
La persona salariata dev'essere stata affiliata obbligatoriamente o facoltativamente all'AVS/AI per almeno cinque anni consecutivi, immediatamente prima dell'inizio dell'attività all'estero o dopo la fine del periodo di distacco. Se non era tenuta/o a versare i contributi per motivi legati all'età o allo stato civile, gli anni di residenza in Svizzera sono considerati anni d'assicurazione. In caso di attività svolta al di fuori di uno Stato dell'UE risp. dell'AELS possono essere presi in considerazione soltanto i periodi assicurativi precedenti totalizzati in Svizzera. In caso di attività esercitata in uno Stato dell'UE, invece, i periodi assicurativi precedenti totalizzati in Stati dell'UE sono computati. Lo stesso vale in caso di attività svolte in Islanda, Liechtenstein o Norvegia.
- **Accordo tra il salariato e il datore di lavoro**
L'assicurazione obbligatoria può essere mantenuta solo se la persona salariata inoltra una richiesta per iscritto o via Applicable Legislation Platform Switzerland (ALPS) alla cassa di compensazione del datore di lavoro, il quale non è tuttavia tenuto a dare il proprio consenso. La richiesta dev'essere inoltrata al più tardi entro sei mesi dal giorno in cui la persona salariata ha adempiuto le condizioni necessarie per la continuazione dell'AVS/AI/IPG/AD. Scaduto questo termine, non è più possibile continuare l'assicurazione.

27 Qual è il salario determinante ai fini del calcolo dei contributi AVS/AI/IPG/AD?

Il salario determinante ai fini dei contributi AVS/AI/IPG/AD comprende sia gli stipendi versati dall'azienda svizzera sia quelli eventualmente versati da imprese estere, a condizione che vengano corrisposti attraverso un datore di lavoro svizzero sulla totalità dei salari.

Assicurazione obbligatoria AVS/AI/IPG per i coniugi

28 Quali sono le condizioni per l'adesione all'AVS/AI/IPG obbligatoria per il coniuge?

I coniugi di persone assicurate all'AVS/AI/IPG che lavorano all'estero possono affiliarsi all'assicurazione AVS/AI/IPG obbligatoria solo se non esercitano un'attività lucrativa.

29 A quali condizioni il coniuge può aderire all'AVS/AI/IPG obbligatoria?

La cittadinanza e il luogo di residenza non sono rilevanti. Tuttavia la stessa possibilità non è data ai coniugi dei frontalieri. L'adesione del coniuge non presuppone alcun periodo assicurativo precedente in Svizzera.

30 Quando il coniuge può aderire all'AVS/AI/IPG obbligatoria?

Coloro che all'estero sposano una persona salariata assicurata all'AVS/AI/IPG possono aderire all'assicurazione.

31 A quali condizioni il coniuge può essere esonerato dall'obbligo contributivo?

Una persona senza attività lucrativa è esonerata dall'obbligo contributivo se il coniuge esercitante un'attività lucrativa, insieme al datore di lavoro, versa più del doppio del contributo minimo.

32 Quanto tempo ha il coniuge per chiedere la continuazione dell'AVS/AI/IPG e come deve procedere?

La richiesta per la continuazione dell'AVS/AI/IPG va inoltrata per iscritto alla cassa di compensazione del coniuge salariato. Se la richiesta viene inoltrata entro sei mesi dal giorno di partenza all'estero, l'assicurazione viene mantenuta senza interruzioni. Se la richiesta non viene inoltrata entro questa scadenza, l'assicurazione riprende a decorrere dal primo giorno del mese seguente alla richiesta.

AVS/AI facoltativa

33 Quali sono le condizioni per aderire all'AVS/AI facoltativa?

Le persone che hanno la cittadinanza svizzera, di uno Stato dell'UE o dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia possono aderire all'AVS/AI facoltativa se

- non risiedono né in un Paese dell'UE, né in Islanda, né nel Liechtenstein, né in Norvegia, e
- sono state assicurate ininterrottamente almeno cinque anni all'assicurazione obbligatoria prima di uscirne.

34 Quali sono le scadenze per inoltrare una domanda di affiliazione all'AVS/AI facoltativa?

La richiesta di adesione all'AVS/AI facoltativa deve essere inoltrata alla rappresentanza svizzera competente (ambasciata, consolato) o alla Cassa svizzera di compensazione al più tardi un anno dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria (v. domanda 52). L'AVS/AI facoltativa, essendo un'assicurazione individuale, non comporta l'assicurazione automatica dei familiari.

Le persone che hanno aderito all'AVS/AI facoltativa possono, a determinate condizioni, aderire a titolo facoltativo alla previdenza professionale svizzera presso l'Istituto collettore LPP (www.chaeis.net).

35 Qual è il tasso di contribuzione?

Per le persone salariate il tasso di contribuzione è del 10,1 % del reddito. Le persone senza attività lucrativa versano contributi annuali che vanno da 980 franchi a 24 500 franchi, in base alla sostanza e al reddito conseguito sotto forma di rendita.

36 Di quali prestazioni si beneficia presso l'AVS/AI facoltativa?

I periodi d'assicurazione presso l'AVS/AI facoltativa danno diritto alle medesime prestazioni previste nel quadro dell'assicurazione obbligatoria.

Per i coniugi di salariati che adempiono sia le condizioni per la continuazione dell'assicurazione obbligatoria o per l'adesione alla stessa da parte di familiari secondo le domande 28-32, sia quelle per l'assicurazione facoltativa secondo la domanda 33, quest'ultima risulta più vantaggiosa in quanto può essere conclusa indipendentemente dallo stato civile: la copertura assicurativa resta infatti valida anche dopo un divorzio o il decesso del coniuge. L'adesione all'AVS/AI facoltativa non permette tuttavia di rimanere assicurati nell'ambito delle IPG.

In caso di trasferimento in uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS, si raccomanda di assicurare a titolo facoltativo i figli a partire dai cinque anni. In generale, l'adesione all'AVS/AI facoltativa non esonera automaticamente dall'assoggettamento a un'assicurazione sociale obbligatoria di uno Stato estero.

Per ulteriori informazioni si veda l'opuscolo *10.02 – Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità*, disponibile su www.av-s-ai.ch.

Previdenza professionale

37 Quali sono gli obblighi di assicurazione e i diritti alle prestazioni della previdenza professionale?

La previdenza professionale (cassa pensioni) deve permettere, in complemento all'AVS/AI/IPG, agli assicurati o ai loro superstiti di mantenere il loro tenore di vita anteriore a quello in cui avviene il caso di previdenza (vecchiaia, decesso, invalidità). È obbligatoria per i salariati il cui reddito annuo è superiore a 22 050 franchi.

Se si è assoggettati/e alla previdenza professionale, si ha diritto a:

- una rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento svizzera (65 per gli uomini, 64 per le donne, o prima, secondo il regolamento della cassa pensioni);
- una rendita d'invalidità, se si è invalidi almeno al 40 % e si è assicurati al momento dell'insorgenza della causa dell'invalidità (i regolamenti degli istituti di previdenza possono prevedere disposizioni più favorevoli);
- prestazioni per i superstiti (vedove, vedovi e figli) in caso di decesso dell'assicurato;
- una prestazione d'uscita (= prestazione di libero passaggio), se si lascia la cassa pensioni del datore di lavoro prima che si verifichi uno dei tre casi assicurati summenzionati.

38 Cosa devono fare le persone salariate in caso di disdetta del rapporto di lavoro svizzero?

Se una persona salariata disdice il rapporto di lavoro svizzero e lascia la cassa pensioni senza aderire a quella di un nuovo datore di lavoro svizzero, deve versare la prestazione di uscita su un conto o una polizza di libero passaggio.

39 Cosa devono fare le persone salariate se lasciano la Svizzera?

Gli assicurati/e che lasciano definitivamente la Svizzera possono chiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita. Richieste in tal senso devono essere inoltrate alla cassa pensioni dell'ultimo datore di lavoro. È consigliato conservare tutti i certificati d'assicurazione ricevuti dalla cassa pensioni come anche i certificati di salario. Il pagamento in contanti della prestazione di uscita corrispondente al minimo LPP non è possibile quando l'assicurato lascia la Svizzera ed è assicurato obbligatoriamente in uno Stato dell'UE per i rischi vecchiaia, decesso e invalidità. Tuttavia, la parte sovra-obbligatoria della prestazione d'uscita può continuare ad essere pagata su richiesta dell'assicurato. La stessa normativa è applicata alle persone che si trasferiscono in Islanda o in Norvegia. L'importo va versato su un conto o una polizza di libero passaggio vincolati. La prestazione di libero passaggio delle persone che si trasferiscono nel Liechtenstein viene corrisposta all'istituto di previdenza del datore di lavoro del Liechtenstein. In questo caso non è possibile eseguire il versamento in contanti.

Gli istituti di previdenza e l'Organismo di collegamento del Fondo di garanzia LPP (www.sfbvg.ch) forniscono ulteriori informazioni al riguardo.

40 A chi bisogna rivolgersi per annunciare la partenza?

Gli assicurati devono rivolgersi alla cassa pensioni dell'ultimo datore di lavoro. Si raccomanda di conservare tutti i certificati d'assicurazione ricevuti dalle casse pensioni come anche i certificati di salario. Se si lascia la Svizzera senza indicare alla cassa pensioni dove versare la prestazione d'uscita o senza aver ricevuto un pagamento in contanti, la cassa pensioni è tenuta a versare l'importo all'Istituto collettore LPP (www.aeis.ch) al più tardi due anni dopo che l'assicurato ha lasciato la cassa stessa.

Assicurazione malattie

41 I salariati che svolgono un'attività al di fuori dell'UE/AELS sono affiliati all'assicurazione malattie?

Se si resta assicurati all'assicurazione malattie obbligatoria svizzera durante la propria attività al di fuori dell'UE/AELS (in particolare i lavoratori distaccati), si è coperti dall'assicurazione se ci si ammala all'estero e si ha bisogno di cure mediche. La fattura delle spese cagionate all'estero va presentata alla cassa malati svizzera, che rimborsa al massimo il doppio dei costi che verrebbero assunti in Svizzera per le stesse cure. Lo stesso vale per i familiari di persone distaccate all'estero da parte di un datore di lavoro svizzero.

La convenzione con il Regno Unito contiene disposizioni particolari.

42 I salariati che hanno la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'UE e che risiedono e lavorano in uno Stato dell'UE sono affiliati all'assicurazione malattie?

Le persone di cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'UE affiliate all'assicurazione malattie obbligatoria svizzera che risiedono e lavorano in uno Stato dell'UE (in particolare i lavoratori distaccati) sono coperte dall'assicurazione se si ammalano in questo Stato e hanno bisogno di cure mediche. A questo scopo si registrano presso l'assicurazione malattie dello Stato dell'UE in cui risiedono utilizzando il *modulo S1* (rilasciato dall'assicurazione malattie svizzera). In seguito hanno diritto a tutte le cure mediche previste dalla legislazione dello Stato dell'UE interessato. I costi sono ripartiti tra l'istituzione estera e quella svizzera; è possibile anche che li debba assumere l'assicurato, che sarà rimborsato in seguito. I costi per le cure mediche ricevute in uno Stato dell'UE sono assunti secondo le disposizioni legali vigenti nello Stato interessato. Per i cittadini di altri Stati è prevista una regolamentazione analoga applicabile in caso di malattia in Germania.

Queste persone e i loro familiari assicurati in Svizzera contro le malattie e residenti in uno Stato dell'UE possono scegliere di farsi curare nel loro Stato di residenza o in Svizzera.

Disposizioni analoghe sono in vigore per le persone di cittadinanza svizzera, islandese, norvegese o del Liechtenstein che sono affiliate all'assicurazione malattie obbligatoria svizzera e che risiedono e lavorano in uno Stato dell'AELS (in particolare i lavoratori distaccati). Questi assicurati si registrano per l'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni utilizzando il modulo *S1*. La stessa procedura si applica ai familiari senza attività lucrativa che accompagnano una persona che risiede e lavora in uno Stato dell'UE o dell'AELS.

Le casse malati e l'Istituzione comune AMal (www.kvg.org) forniscono ulteriori informazioni al riguardo.

Assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali

43 Si è assicurati all'estero contro gli infortuni professionali, non professionali e le malattie professionali?

Chi rimane affiliato all'assicurazione svizzera contro gli infortuni durante un'attività all'estero è coperto per le cure rese necessarie in seguito ad infortunio o malattia professionale. L'assicurazione contro gli infortuni rimborsa i costi fino ad un importo due volte maggiore di quello che verrebbe assunto se le cure fossero state prodigate in Svizzera.

Eccezioni:

In Islanda e in Norvegia, negli Stati dell'UE e nella maggioranza degli Stati contraenti, il ruolo dell'assicuratore svizzero viene assunto da un'assicurazione estera (un assicuratore malattie o un assicuratore contro gli infortuni, secondo lo Stato e il genere di infortunio). I costi del trattamento verranno quindi fatturati all'assicuratore svizzero. Gli infortuni occorsi nel Liechtenstein vengono assunti direttamente dall'assicuratore svizzero. Ulteriori informazioni possono essere richieste agli assicuratori contro gli infortuni.

44 Le persone senza attività lucrativa sono assicurate contro gli infortuni?

Le persone senza attività lucrativa non sono affiliate all'assicurazione svizzera contro gli infortuni. Queste sono tenute a garantirsi la copertura contro gli infortuni attraverso la cassa malati.

Assegni familiari

45 I salariati distaccati all'estero percepiscono assegni familiari?

Gli assegni familiari versati in caso di distacco in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o in uno Stato contraente rimangono di regola invariati rispetto a quanto si riceverebbe in Svizzera. Nel caso di un distacco all'estero (al di fuori del territorio dell'UE/AELS o di uno Stato contraente), gli assegni familiari sono esportabili ma il loro importo è adattato al potere d'acquisto dello Stato di residenza. Ulteriori informazioni possono essere richieste alle casse di compensazione per assegni familiari.

Assicurazione contro la disoccupazione

46 I salariati che lavorano all'estero possono beneficiare dell'indennità di disoccupazione?

I salariati che durante la loro attività all'estero hanno versato contributi all'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, al loro ritorno hanno diritto all'indennità di disoccupazione a prescindere dalla loro nazionalità, a condizione tuttavia che risiedano in Svizzera, si annuncino alla disoccupazione presso l'ufficio regionale di collocamento e adempiano le altre condizioni di diritto previste dalla legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione.

47 Cosa succede se durante il soggiorno all'estero non vengono versati contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera?

Nel caso in cui durante il soggiorno all'estero non venisse versato alcun contributo all'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, i cittadini svizzeri e stranieri con permesso di dimora, di ritorno in Svizzera dopo un soggiorno di più di un anno in uno Stato che non è membro né dell'UE né dell'AELS, sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione, se possono dimostrare di avere esercitato all'estero un'attività lucrativa dipendente per almeno dodici mesi e hanno esercitato un'attività lavorativa retribuita soggetta a contributi in Svizzera per almeno sei mesi.

48 I salariati dove devono far valere il diritto all'indennità di disoccupazione?

I salariati di cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'UE che hanno versato contributi all'assicurazione contro la disoccupazione di uno Stato dell'UE di regola devono richiedere l'indennità di disoccupazione nello stesso Stato. Per al massimo sei mesi possono tuttavia cercare un posto di lavoro in Svizzera continuando a percepire l'indennità di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui hanno lavorato.

Una normativa analoga è applicabile ai salariati di cittadinanza svizzera o di un altro Stato dell'AELS che cercano un posto di lavoro in Svizzera per al massimo tre mesi. Per il Liechtenstein si applicano disposizioni particolari.

Di regola i frontalieri hanno diritto all'indennità di disoccupazione nel loro Stato di residenza.

Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo *www.lavoro.swiss*.

Indennità di maternità, di paternità, di assistenza e di adozione

49 Quali sono le condizioni per avere diritto all'indennità di maternità?

Per avere diritto all'indennità di maternità una donna, salariata o indipendente, deve di regola essere stata affiliata all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge sull'AVS durante i nove mesi precedenti la nascita del bambino ed avere esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi nel corso di questo periodo. Il calcolo tiene conto dei periodi d'attività o d'assicurazione realizzati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. Il diritto alle prestazioni nasce il giorno del parto e si estingue al più tardi dopo 14 settimane o alla ripresa dell'attività lucrativa.

L'indennità di maternità ammonta all'80 % del reddito medio conseguito prima del parto, ma non può superare i 220 franchi al giorno. L'indennità deve essere richiesta alla *cassa di compensazione* competente. Per le madri domiciliate all'estero che non sono più affiliate all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge sull'AVS è competente la *Cassa svizzera di compensazione*.

50 Quali sono le condizioni per avere diritto all'indennità di paternità?

I padri e le mogli delle madri che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto a un congedo di paternità di due settimane, che corrispondono a dieci giorni lavorativi. Il congedo può essere preso durante i sei mesi successivi alla nascita del figlio, in blocco o sotto forma di giornate singole. Per avere diritto all'indennità di paternità, il padre o la moglie della madre, salariato/a o indipendente, deve di regola essere stato/a assoggettato/a all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge sull'AVS durante i nove mesi precedenti la nascita del bambino ed avere esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi nel corso di questo periodo. Il calcolo tiene conto dei periodi d'attività o d'assicurazione realizzati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

L'indennità di paternità ammonta all'80 % del reddito medio conseguito prima della nascita del bambino, ma non può superare i 220 franchi al giorno. Va richiesta alla *cassa di compensazione* competente. Per i padri e le mogli delle madri residenti all'estero che non sono più soggetti/e all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge sull'AVS è competente la *Cassa svizzera di compensazione*.

51 Quali sono le condizioni per avere diritto all'indennità di assistenza?

I genitori che interrompono l'attività lucrativa per assistere il figlio minore con gravi problemi di salute hanno diritto a un congedo di assistenza di 14 settimane. Il congedo deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Il congedo può essere preso in una sola volta, in settimane o in singoli giorni.

L'indennità ammonta all'80% del reddito medio conseguito immediatamente prima della fruizione dei giorni di congedo, ma al massimo a 220 franchi al giorno. L'indennità di assistenza è calcolata individualmente per ciascun genitore e versata separatamente.

Se entrambi i genitori hanno diritto all'indennità, possono liberamente ripartirsi il congedo. Insieme, i genitori hanno diritto a 98 indennità giornaliere, ossia a 70 giorni lavorativi liberi. Essi possono decidere di usufruire del congedo simultaneamente. Nel termine quadro di 18 mesi vengono versate al massimo 98 indennità giornaliere.

52 Quali sono le condizioni per avere diritto all'indennità di adozione?

Le persone esercitanti un'attività lucrativa hanno diritto all'indennità di adozione se accolgono un bambino di età inferiore ai quattro anni in vista dell'adozione e se durante i nove mesi immediatamente precedenti l'accoglimento dell'adottando erano assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS e nel corso di questo periodo hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi. I periodi di occupazione e di assicurazione compiuti in uno Stato membro dell'UE risp. dell'EFTA sono presi in considerazione. I genitori adottivi che svolgono un'attività lucrativa hanno un diritto comune a due settimane di congedo di adozione, ossia dieci giorni lavorativi liberi. I genitori adottivi possono scegliere chi dei due beneficerà del congedo oppure ripartirlo tra loro, ma non fruirne simultaneamente. Non sono previste indennità per i genitori che adottano il figlio del proprio coniuge o partner. Il congedo di due settimane dovrà essere preso entro un anno dall'accoglimento del bambino in vista dell'adozione, sotto forma di singoli giorni o settimane.

L'indennità di adozione ammonta all'80 % del reddito medio conseguito prima dell'accoglimento del bambino in vista dell'adozione, ma al massimo a 220 franchi al giorno. L'indennità è calcolata e versata separatamente per ogni genitore adottivo. La richiesta d'indennità è da presentare alla *Cassa federale di compensazione (CFC)*.

Chiarimenti e ulteriori informazioni

53 Dove si possono ottenere chiarimenti e ulteriori informazioni?

Ci si può rivolgere alle casse di compensazione e alle loro agenzie. Ulteriori informazioni sono disponibili su Internet all'indirizzo www.avs-ai.ch.

54 A chi ci si può rivolgere?

Le persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro svizzero sono pregate di rivolgersi alla cassa di compensazione del datore di lavoro. Ulteriori informazioni riguardanti il distacco sono disponibili all'indirizzo www.ufas.admin.ch.

55 A chi ci si può rivolgere per informazioni circa l'assicurazione facoltativa?

Per l'assicurazione facoltativa si possono ottenere informazioni presso:

- la Cassa svizzera di compensazione, avenue Ed.-Vaucher 18, casella postale 3100, CH-1211 Ginevra 2, www.ucc.admin.ch
- le ambasciate svizzere,
- i consolati generali e i consolati.

56 A chi ci si può rivolgere per informazioni sulla previdenza professionale?

Le casse pensioni forniscono tutte le informazioni al riguardo. Oltre che alle casse pensioni, se il rapporto tra assicurato e istituto di previdenza è compromesso, gli assicurati possono rivolgersi a un ufficio centrale per informarsi sulla procedura da seguire per far valere eventuali diritti:

Ufficio centrale 2° pilastro
Casella postale 1023
CH-3000 Berna 14
Tel. +41 (0)31 380 79 75
info@zentralstelle.ch
www.sfbvg.ch

57 Dove si possono ottenere informazioni sull'assicurazione contro la disoccupazione?

Per informazioni sull'assicurazione contro la disoccupazione, contattare la Segreteria di Stato dell'economia.

SECO – Direzione del lavoro
Assicurazione contro la disoccupazione
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berna
Tel. +41 (0)58 462 29 20
www.seco.admin.ch

Ulteriori informazioni sull'assicurazione contro la disoccupazione sono disponibili su Internet all'indirizzo *www.lavoro.swiss*.

Tabella riassuntiva

Cittadini svizzeri residenti all'estero	
Luogo di lavoro (attività dipendente)	La persona è assicurata all'AVS?
Stato contraente	No*
Stato non contraente	No**
Stato dell'UE	No*
Stato dell'AELS	No*
Più Stati dell'UE o più Stati dell'AELS o Svizzera e Stato dell'UE o Svizzera e Stato dell'AELS	Sì, se una parte sostanziale dell'attività non è esercitata nello Stato di residenza (UE risp. AELS) e <ul style="list-style-type: none">• uno o più datori di lavoro hanno la sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) o• un datore di lavoro ha la sede in Svizzera e l'altro in uno Stato dell'UE o dell'AELS, che è nel contempo anche lo Stato di residenza (eccezione al principio del luogo di residenza)
Svizzera e Stati contraenti	Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera***.
Svizzera e Stato non contraente	Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera.

* Salvo in caso di distacco dalla Svizzera (v. domande 12 segg.).

**Salvo in caso di continuazione dell'assicurazione con il datore di lavoro svizzero (v. domande 25 segg.).

*** La convenzione con il Regno Unito contiene disposizioni particolari.

Cittadini di uno Stato UE residenti all'estero

Luogo di lavoro (attività dipendente)

La persona è assicurata all'AVS?

Stato contraente non membro dell'UE	No*
Stato non contraente	No**
Stato dell'UE	No*
Più Stati dell'UE o Svizzera e Stato dell'UE	Sì, se una parte sostanziale dell'attività non è esercitata nello Stato di residenza (UE risp. AELS) e <ul style="list-style-type: none">• uno o più datori di lavoro hanno la sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) o• un datore di lavoro ha la sede in uno Stato dell'UE e l'altro in uno Stato dell'UE che è nel contempo anche lo Stato di residenza (eccezione al principio del luogo di residenza)
Svizzera e Stato contraente	Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera***.
Svizzera e Stato non contraente	Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera.

* Salvo in caso di distacco dalla Svizzera (v. domande 12 segg.).

**Salvo in caso di continuazione dell'assicurazione con il datore di lavoro svizzero (v. domande 25 segg.)

*** La convenzione con il Regno Unito contiene disposizioni particolari.

Cittadini di Islanda, Liechtenstein o Norvegia residenti all'estero

Luogo di lavoro (attività dipendente)	La persona è assicurata all'AVS?
Stato contraente non membro dell'UE	No*
Stato non contraente	No**
Stato dell'AELS (tranne la Svizzera)	No*
Più Stati dell'AELS o Svizzera e Stato dell'AELS	Sì, se una parte sostanziale non è esercitata nello Stato di residenza (UE risp. AELS) e <ul style="list-style-type: none"> • uno o più datori di lavoro hanno la sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) o • un datore di lavoro ha la sede in uno Stato dell'AELS e l'altro in uno Stato dell'AELS che è nel contempo anche lo Stato di residenza (eccezione al principio del luogo di residenza)
Svizzera e Stato contraente non membro dell'AELS	Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera***.
Svizzera e Stato non contraente	Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera.

* Salvo in caso di distacco dalla Svizzera (v. domande 12 segg.).

**Salvo in caso di continuazione dell'assicurazione con il datore di lavoro svizzero (v. domande 25 segg.)

*** La convenzione con il Regno Unito contiene disposizioni particolari.

Cittadini di uno Stato non contraente residenti all'estero

Luogo di lavoro (attività dipendente)

La persona è affiliata all'AVS?

Stato contraente non membro dell'UE	No*
Stato non contraente	No**
Stato dell'UE	No*
Più Stati dell'UE	No*
Svizzera e Stato contraente non membro dell'UE	Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera.
Svizzera e Stato dell'UE	Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera***.
Svizzera e Stato non contraente	Sì, tramite il reddito conseguito in Svizzera.

* Salvo in caso di distacco dalla Svizzera (v. domande 12 segg.).

** Salvo in caso di continuazione dell'assicurazione con il datore di lavoro svizzero (v. domande 25 segg.)

*** La convenzione con il Regno Unito contiene disposizioni particolari.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno fede esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco di tutte le casse di compensazione è disponibile su www.avs-ai.ch.

I termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata,
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata,
- decesso del coniuge: decesso del partner registrato.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione dicembre 2022. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 10.01/i. È anche disponibile su www.avs-ai.ch.

10.01-23/01-I